

Nel groviglio costituzionale del fascismo: lavoro, sindacati, Stato corporativo

GIOVANNI CAZZETTA

1. *Premessa: il lavoro nel groviglio costituzionale fascista*

L'immagine del *groviglio* evocata dal titolo di questo numero monografico mi pare più che mai appropriata per considerare i discorsi attraverso cui i giuristi immisero *lavoro* e *sindacato* nel cielo dello *Stato corporativo*, non definendo uno spazio costituzionale ma progettandone molti, attingendo a concetti simboli miti della tradizione giuridico-politica e capovolgendoli, piegando le parole, purificandole e rigenerandole per fondare un nuovo assetto di relazioni tra individuo, società e Stato.

Depurate dal «particolarismo individuale e collettivo» dell'età liberale, rese funzionali agli interessi generali della produzione e della nazione, celebrate per la loro docile sottomissione allo Stato sovrano, le parole 'lavoro' e 'sindacato' fondano il nuovo spazio costituzionale e, nello stesso tempo, scompaiono nella solidarietà organica dello Stato corporativo, si dissolvono

assieme al «dualismo classista» nella «realtà concreta» della corporazione che nega, 'che mangia', la loro «astrattezza»¹. Una 'realtà concreta', quella dello Stato corporativo, che resta in perenne attesa dell'incontro con il suo avvenire; basti pensare, del resto, alla fortunata distinzione tra *corporativismo senza corporazioni* e *corporazioni senza corporativismo*, alla costante distanza che separa realtà istituzionale, immagini e progetti corporativi².

Il lavoro rigenerato, posto dal fascismo a fondamento della cittadinanza totalitaria, a momento di unione tra società e Stato, opera in uno scenario artificiale, «disincarnato», «spossessato di soggettività»³. L'incontro tra pluralità e unità, tra sindacati e Stato, teorizzato in particolare dagli ex sindacalisti rivoluzionari si realizza grazie a termini che acquistano senso nel momento in cui svaniscono: nel «diritto sindacale-corporativo» di Sergio Panunzio – tutto costruito sulla rappresentazione di uno Stato sovrano che «domina ma non svuota i Sindacati»⁴ – le parole sono ricreate,

proprio come i 'Sindacati' con la maiuscola tratteggiati da Panunzio, che, «ricreati dal crisma dello Stato»⁵, 'esistono' solo perché «penetrati, soggiogati, dominati dallo Stato», che «li comanda, li signoreggia e li piega ai suoi fini»⁶.

2. *Costituzionalizzare il lavoro*

Tra le due guerre mondiali il lavoro assunse, per la prima volta, un ruolo centrale in testi costituzionali che affermavano un nuovo ruolo dello Stato nell'era della socializzazione⁷. In Messico, la Costituzione del 1917 riconobbe una serie di diritti del lavoro (l'art. 123 garantiva tra l'altro la giornata di lavoro di otto ore, il salario minimo, il diritto di associazione e di sciopero), impegnando lo Stato a tutelarli e difenderli. A Weimar, nel 1919, la Costituzione intese più ambiziosamente garantire e sostenere i diritti sociali non solo con la legge ma anche con l'autonoma azione dei sindacati. In Russia, la "Dichiarazione dei diritti del popolo lavoratore e sfruttato", del gennaio del 1918, poi anteposta alla Costituzione di luglio dello stesso anno e a quella del 1924, promise «di sopprimere qualsiasi forma di sfruttamento dell'uomo da parte dell'uomo, di abolire completamente la divisione della società in classi, di reprimere implacabilmente gli sfruttatori»; la Costituzione del 1936 ribadì che nell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, «Stato socialista di operai e contadini», «tutto il potere» spettava ai lavoratori rappresentati dai Soviet e che tutti i cittadini avevano diritto al lavoro (lavoro inteso come «obbligo e impegno d'onore»⁸). In Spagna la formula 'Repubblica di lavoratori' — proposta dai

socialisti per la Costituzione della seconda repubblica del 1931 — dopo un vivace dibattito fu stemperata con il richiamo a 'tutte le classi'; e a tutti i lavoratori — al lavoro che, in tutte le sue diverse forme, era «una obligación social» — la Repubblica si impegnò a garantire «la condiciones necesarias de una existencia digna».

Non si trattava, certo, della prima immissione del lavoro entro uno spazio costituzionale, ma per la prima volta, con un significativo capovolgimento, il lavoro 'produceva' diritti, era chiamato a legittimare l'ordine, a unire società e Stato. La necessità di liberare il lavoro dai vincoli della società corporativa di antico regime aveva offerto per l'intero Ottocento un fondamento al pervicace rifiuto di tutele per particolari situazioni sociali: libertà e uguaglianza (libertà di lavorare e difesa della santità del contratto uguale) segnavano il territorio del 'vero diritto', il diritto comune, spazio costituzionale del diritto 'di tutti' da difendere respingendo qualsiasi forma di ritorno allo status, a privilegi riservati agli appartenenti di una sola classe, a irragionevoli confusioni tra l'inflessibile uguaglianza della questione giuridica e l'arbitraria flessibilità dettata da mutevoli considerazioni sociali. Poste a caratterizzare la cultura giuridica (ma potremmo ben dire 'la costituzione') dell'intero XIX secolo, queste idee furono adoperate per isolare la dimensione sociale e fattuale del lavoro dall'astratta purezza della dimensione giuridica: nel 1848, in Francia, per contrastare la richiesta di tradurre l'astratta libertà di lavorare in effettivo diritto al lavoro; negli ultimi decenni del secolo, per respingere l'intervento sociale dello Stato e per relegare in un ambito giuridico transitorio ed eccezionale le prime leggi sociali.

Tra le due guerre, a fronte del passaggio del lavoro 'dal silenzio alla parola', il discorso politico-giuridico prese atto, sia pure tra mille contrasti, dell'impossibilità di conservare il tradizionale assetto delle fonti del diritto, le abituali forme di rappresentanza, la tanto assoluta quanto semplicistica distinzione tra pubblico e privato. Sottraendo il lavoro dal cantuccio appartato delle leggi speciali, si mirò a una sua costituzionalizzazione, immaginando nuove forme di organizzazione dell'ordine per colmare il divario tra una società sempre più frammentata e una sovranità in crisi. In un'inedita congiunzione fra percorsi diversi, ma tutti ostili al 'mondo di ieri' dello Stato liberale, la centralità del lavoro fu utilizzata per 'dare sostanza' all'unione tra l'individuo e la società, tra la società e lo Stato.

Il fascismo non fu estraneo a questo processo. Certo, la questione dei diritti non fu mai direttamente teorizzata (e, anzi, fu negata frontalmente), ma l'instaurazione della 'pacificazione sociale', l'affermazione della 'perfetta unione' tra società e Stato sovrano, non poteva affidarsi soltanto al 'semplice' uso della forza: porre il lavoro a base del nuovo assetto politico ed economico, ricondurlo entro uno spazio 'costituzionale' omogeneo organico nazionale totalitario era essenziale per legittimare il nuovo ordine e per risolvere il dilemma dell'unità politica dello Stato.

Ponendosi come punto di approdo di un percorso caratterizzato dallo scontro tra diverse componenti del fascismo⁹, la *Carta del lavoro* affrontò tale dilemma celebrando la perfetta unione di 'Stato, Nazione e Individuo': *dovere di lavorare, disciplina del lavoro, collaborazione giuridica e sociale* legittimavano 'dal basso' la superiorità dello Stato rispetto agli «individui divisi o

raggruppati»; lavoratori e sindacati che, con una sorta di inversione di soggetto e predicato, diventavano reali solo se considerati 'dall'alto'. Assunto come punto di riferimento del carattere sociale del fascismo¹⁰, il 'lavoro della Carta' fu utilizzato per proporre una 'terza via fascista', divenendo in diversa misura un modello per il corporativismo proposto dal portoghese *Estatuto do Trabalho Nacional* del 1933, dal *Fuero del Trabajo* spagnolo del marzo 1938 e dalla *Charte du Travail* dell'ottobre del '41 del regime di Vichy.

La Carta del lavoro, certo, non era una vera costituzione, ma la sua ambizione andava oltre la pur dibattutissima questione del suo valore formale; una questione questa apertasi immediatamente a ridosso della sua pubblicazione e poi ripresa con forza, a metà del 1939, in corrispondenza con la nomina di Dino Grandi a Ministro di Grazia e Giustizia, e poi 'risolta' con la legge n. 14 del 30 gennaio 1941 che accordava a quel 'documento' il valore di «*super legge*». L'abrogazione della legge del 1941 e la cancellazione dal codice civile del riferimento ai principii della Carta, con un decreto legislativo luogotenenziale del settembre 1944 affronta ancora formalmente la questione, limitandosi a sottrarre solo alcuni fili dal groviglio di concetti e parole ammassati nello spazio costituzionale del fascismo, come se questo bastasse a restituire il vero nome alle cose.

3. Lavoro vs lavoratori

La Carta del lavoro celebra nelle sue prime due dichiarazioni l'unione di individuo, nazione e Stato, un'unione cementata dal

lavoro: la Nazione, che si realizza integralmente nello Stato fascista, è superiore agli individui divisi o raggruppati che la compongono; il lavoro, in tutte le sue forme, è un dovere sociale e «a questo titolo, e solo a questo titolo» è tutelato dallo Stato.

Non si tratta – si ripete – di una mera riformulazione dell'esistente ma di una svolta rivoluzionaria: è il compiuto disegno di un nuovo ordine e di una nuova coscienza sociale da realizzare non soltanto con il comando ma ottenendo intima adesione allo spirito fascista, coltivando una formazione 'libera e cosciente'¹¹. La parola-chiave è *collaborazione*: che sia intimata con la forza o 'coltivata nei cuori', essa vince gli egoismi individualistici, trasforma il conflitto in disciplina, elimina concezioni classiste, crea un assetto paritario di diritti e doveri tra il lavoratore e l'impresa, contrasta «il capitalismo egoista» che considera il lavoratore «semplice "strumento" dell'impresa», sostiene l'unità nazionale, realizza i fini superiori della produzione, fa venir meno il sindacalismo 'puro e semplice' (conflittuale particolaristico anarchico), eleva il contratto collettivo sempre più in alto e sempre più lontano dal «semplice regolamento contrattuale delle condizioni di lavoro di una collettività di lavoratori»¹².

A commentare «la nuova fonte della solidarietà civile fra le classi» a ridosso della sua pubblicazione era un Bottai convinto che il destino del fascismo fosse legato all'attuazione dell'ordinamento corporativo, e che alla realizzazione della «illusione corporativa» dedicò le sue energie sino agli anni della guerra¹³. Emersa a seguito del contrasto tra il sindacato fascista (che con Edmondo Rossoni richiedeva un 'codice del lavoro') e la confederazione dei datori di lavoro (che esigeva dal fascismo un sindacato

capace di assolvere il compito di educare le masse e di imporre disciplina nelle fabbriche)¹⁴, la Carta fu approvata il 21 aprile del 1927 dal Gran Consiglio del fascismo: la successiva (anomala) pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale faceva precedere le dichiarazioni del «documento fondamentale della Rivoluzione fascista» da un confuso invito al Governo a predisporre «i provvedimenti di legge necessari a promulgare i principi oggi affermati in via di svolgimento dalla legislazione fascista» e da un attacco «alle rovinose e assurde demagogie socialistiche oramai dovunque fallite, screditate e impotenti». La relazione al Gran Consiglio del fascismo, affidata a Giuseppe Bottai, pur prestando ossequio alla legge sindacale del 1926, poneva in primo piano il carattere politico della Carta che si imponeva oltre l'ordine formale, oltre la mera sistemazione tecnica e giuridica: la Carta del Lavoro era «atto fondamentale di regime», «fondamento, non solo di un indirizzo legislativo ma del nuovo modo di essere di tutta quanta la società nazionale»; una società da trasformare grazie alla collaborazione organica tra capitale e lavoro, tra sindacati e Stato, alla «elevazione» del sindacato «alla dignità di pubblico istituto» e alle «pattuizioni disciplinative» del lavoro e della produzione¹⁵.

Si tratta «di riorganizzare e di riplasmare l'Italia, tutta l'Italia», precisa con toni più spicciativi Augusto Turati, segretario del partito: la Carta del lavoro è la «prova storica» della possibilità di *riorganizzare* lo Stato su basi diverse da quello dello Stato liberale e dello «Stato marxista» e di *riplasmare* il sindacato e la società: «si tratta di sottrarre in modo definitivo l'organizzazione sindacale dalla sua specifica mentalità»; «il problema è pertanto di permeare di coscienza

fascista l'organizzazione sindacale e non di permeare l'organizzazione politica del Regime di coscienza sindacale»¹⁶. Chi prova a dare consistenza giuridica alle dichiarazioni, fugando il dubbio che la Carta proponesse soltanto un nebuloso «idealismo politico», insiste sui due principi fondamentali presenti nella prima dichiarazione: *l'unità* (politica, morale, economica) *della nazione*; la sua *superiorità* rispetto agli individui e ai gruppi. A fronte della «potenza giuridica»¹⁷ della prima dichiarazione i restanti principi si presentano come semplici corollari, funzionali all'*unità* e alla *superiorità* della nazione che *si realizza integralmente nello Stato fascista*, «Stato sovrano a fatti e non a parole; Stato forte la cui forza non ne ammette pari o limitatrici, poiché essa si dà da sé e si limita da sé»¹⁸.

Sul *lavoro*, fissato nella seconda dichiarazione come *dovere sociale*, incombe il peso della superiorità dello Stato e l'ansia degli interpreti di prospettare l'originalità della concezione fascista andando oltre «le chiuse formule della concezione liberale» e gli individualistici *diritti del lavoro* (un lavoro «abbandonato a sé stesso» dall'assenteismo dello Stato), oltre «le sabotatrici teorie del sindacalismo rivoluzionario»¹⁹. Tutto pensato in negativo, contro il passato, il concetto di lavoro restava, però, ancora tutto da definire in positivo.

Ne è ben consapevole Bottai quando scrive la pagina di apertura del primo numero della rivista «Il diritto del lavoro», deputata dal Ministero delle Corporazioni al compito di rieducare la coscienza giuridica nazionale. Obiettivo della rivista è di dar voce al *diritto della rivoluzione*, di assorbire «la rivoluzione della realtà» che ha posto in crisi il diritto e l'economia dello Stato liberale, quella realtà tanto a lun-

go rimasta «fuori dalla legge e fuori dallo Stato», fuori dalle categorie della scienza giuridica²⁰. Nulla può più essere come in passato. La realtà è assorbita nel progetto e in relazione al progetto trasforma le parole: la conservazione nel titolo della rivista della parola '*lavoro*' – avverte Bottai – «non deve trarre in errore», occorre infatti «restituire alla parola '*lavoro*' il suo significato più comprensivo e più vero, riabilitandolo dall'avvilimento, cui l'aveva ridotto la retorica della demagogia». Il significato '*vero*' non ha più a che fare con interessi e diritti particolari ma soltanto con i superiori interessi della produzione, con l'unitario diritto dello Stato, con un diritto (corporativo) chiamato a porsi come specchio fedele della nuova realtà del lavoro che «domina tutta l'esistenza dell'uomo e costituisce la finalità suprema dello Stato medesimo»²¹.

La lettura del principio del *lavoro come dovere sociale* presente nella II dichiarazione della Carta muove dallo stesso schema della presentazione della rivista. Contro l'astratto individualismo dello Stato liberale e le formule ideologiche prive di contenuto dei socialisti, *contro* gli astratti diritti dei lavoratori e il nebuloso diritto al lavoro, la Carta rigenera la parola: nel nuovo ordine «il diritto al lavoro, principio fondamentale delle teoriche socialiste, si tramuta nel dovere del lavoro, unico titolo valido per richiedere nei confronti dello Stato, tutela ed assistenza»²²; nell'ordine della Carta la tutela «dell'operaio o del lavoratore in genere» 'si tramuta' in «tutela del '*lavoro*'»²³. Il *dovere sociale di lavorare* oggettivizza e mitizza un ordine del lavoro sottomesso e funzionalizzato all'unità nazionale della produzione; un ordine in cui la coincidenza tra '*Diritto e Lavoro*' è così perfetta, da rendere superflui riconoscimenti di diritti e tutele

per i lavoratori, tutti realizzati nell'unitario diritto dello Stato: «non è questa [il dovere sociale di lavorare] una norma posta perché abbia un effetto, bensì perché consacri [...] un diritto, quello della tutela dello Stato»²⁴.

La tutela 'oggettiva' del lavoro dà stabilità all'unione tra Stato e società, offre un fondamento certo al processo di costituzionalizzazione liberando il *Lavoro* dall'ingombrante presenza dei lavoratori.

Qualche anno dopo, la questione emerge capovolta nel dibattito nell'Assemblea costituente della Seconda repubblica spagnola. Giova farne cenno. L'accurata difesa della formula «España es una República democrática de trabajadores» da parte del socialista Luis Araquistáin è tutta retoricamente giocata sulla necessità di porre in apertura della costituzione il riferimento a soggetti in carne e ossa, concreti titolari della sovranità. La parola «trabajador» non è da intendere «como sinónimo de persona asalariada, y más estrictamente aún, como sinónimo de obrero manual», ma va considerata in un significato ampio, inclusivo di tutti i lavoratori con la sola eccezione del 'non-lavoratore', della persona che volontariamente si esclude dal consorzio sociale²⁵. La parola 'lavoratori' – precisa Araquistáin – non evoca né dittatura del proletariato, né costituzione socialista, essa offre fondamento 'concreto' alla costituzione, ricordando che «antes de la Constitución escrita está la constitución social» e che «sin correspondencia alguna con el cuerpo desnudo de la sociedad» la costituzione formale è destinata ad essere un semplice pezzo di carta²⁶.

Fondare la repubblica sul 'lavoro' oppure sui 'lavoratori' non è scelta indifferente. Araquistáin lo ripete a nome dei socialisti quando accetta l'aggiunta della dizione

«de toda clase» alla parola 'trabajadores' («España es una República democrática de trabajadores de toda clase»): la formula di compromesso, certo non è felice, ha tuttavia il merito, secondo Araquistáin, di conservare il riferimento alla centralità dei lavoratori come caratteristica storicamente determinante della costituzione e della società; ed è per questo preferibile all'altra formulazione proposta, quella che richiama 'il lavoro' a fondamento della Repubblica: «esa sí que es de una vaguedad paradisíaca: porque decir que 'España es una republica fundada en el trabajo' es aplicable lo mismo a la República de los soviets, que a una monarquía faraónica»²⁷.

La contrapposizione propone capovolti rispetto alla pagina di Bottai i richiami ad astrattezza e concretezza. È difficile, tuttavia, estrarre dal groviglio costituzionale un singolo filo, per marcare con riferimento ad esso ripartizioni nette. Il principio del lavoro come «obligación social» è proposto, ad esempio, da Araquistáin richiamando sia la Costituzione sovietica del 1924, sia la Carta del lavoro, «la Constitución italiana»: l'obbligazione sociale al lavoro, il dovere sociale di lavorare – afferma – è il principio cardine della civilizzazione del XX secolo, il principio destinato ad essere accettato universalmente da tutte le costituzioni²⁸.

4. *Corporazione vs sindacati*

Dopo la legge sindacale del 3 aprile del 1926 e la Carta del lavoro si moltiplicano le interpretazioni del nesso tra diritto e lavoro, e ancor di più quelle riguardo alla natura giuridica della relazione tra sindacati e Stato. La convergenza nel sostenere la 'rivolu-

zione del diritto' non cancella le divergenze sulla modalità attraverso cui rigenerare il lavoro e utilizzarlo per tessere un nuovo legame tra Stato e società.

Carlo Costamagna, convinto sostenitore dell'assoluto protagonismo dello Stato fascista nel realizzare gli obiettivi di giustizia sociale in stretto e imprescindibile collegamento con lo svolgimento della produzione²⁹, va oltre la necessità di dare un nuovo contenuto alla parola 'lavoro' e le dichiara guerra: «Per quanto nobili e grandi siano il concetto e il nome di 'Lavoro' e di 'Diritto del lavoro', è assurdo pensare che una riforma che ha mutato le basi dello Stato, erigendo il sindacato a corpo istituzionale e il contratto collettivo a fine della legislazione, possa ridursi al denominatore di un ramo del diritto privato 'avente per centro la prestazione del lavoro umano retribuito'»³⁰. L'affermazione dell'unità politica, morale ed economica dello Stato totalitario non può che condurre alla negazione delle obsolete dizioni 'diritto del lavoro' e 'diritto sindacale', entrambe espressione di un'idea parziale e immiserita di lavoro.

Il dibattito sul nome da dare alle cose nella 'rivoluzione del presente', su come segnare una vera discontinuità con il passato è spesso aspro ma raramente, dopo 'la riforma che ha mutato lo Stato', esprime posizioni effettivamente lontane. Certo, i contrasti sui confini disciplinari, sull'autonomia del diritto del lavoro e del diritto sindacale, sulla natura privatistica o pubblicistica dei nuovi istituti, sulla rilevanza costituzionale del diritto corporativo, proseguono anche dopo il tornante della legge sindacale e della Carta del lavoro, ma spesso è più difficile intendersi sui nomi che sulla sostanza delle cose.

In uno scontro di qualche mese an-

teriore alla approvazione della 'riforma', Costamagna contesta a Panunzio l'uso dei termini 'sindacato', 'neo-sindacalismo', 'sindacalismo di Stato'. La questione di nomenclatura – afferma – è questione di principio, il dissenso sulle parole, infatti, mostra la distanza profonda delle idee e non «una semplice divergenza scolastica»: se il nuovo sindacalismo fascista non ha nulla a che vedere con il sindacalismo prefascista, se si è liberato dall'impronta di classe del sindacalismo rivoluzionario, se non ha più niente a che fare con Sorel, non si comprende perché Panunzio «voglia persistere a chiamare una cosa nuova e diversa, anzi opposta, col nome di una cosa antica e ripudiata»³¹. Cancellare la parola, sostituirla con il nome 'italiano' di corporazione significava voler superare sul serio «la fase contrattualista e individualistica» per andare «oltre il concetto meramente sindacale, oltre il sindacato, [...] verso i nuovi orizzonti pubblicistici e organici dello Stato Corporativo»³².

Panunzio ribatte che lo 'Stato sindacale', chiamato com'è a unire il «fitto intenso reticolo organico di Sindacati» e lo Stato, realizza un effettivo superamento dell'individualismo, rinnovando l'autorità dello Stato e fondandola, in «una novella fase costituzionale», sulle «potenti e solide basi» dei sindacati. La parola 'sindacato', che non è più quella di Sorel, ora evoca la primazia di una società «che non è un coacervo di individui ma un sistema di Società minori», «una Società di Società», che si realizza nello Stato, che si congiunge con lo Stato³³.

Lo scontro avviene nello stesso momento in cui, alla Camera, Rocco presenta la legge sui sindacati, ponendo fine alle incertezze che avevano caratterizzato i lavori della Commissione dei diciotto Soloni (di

cui peraltro Costamagna era segretario) che non era riuscita a indicare una soluzione unitaria riguardo all'organizzazione dei rapporti tra Stato e sindacati. La relazione di maggioranza redatta da Gino Arias (*Il problema sindacale e l'ordinamento corporativo*) e sostenuta tra gli altri da Bottai, era stata affiancata da un documento di minoranza che ne contestava la 'concezione materialistica' («assai più affine a quella del socialismo che a quella del fascismo»), la considerazione dei cittadini solo in ragione dei loro interessi economici e la pretesa di irreggimentare la società entro un assetto 'meramente professionale', retrocedendo il cittadino «da italiano a metallurgico o farmacista»³⁴. All'inizio di luglio del '25 Giovanni Gentile, presidente della Commissione, riferì le contrastanti posizioni a Mussolini. Nel giro di pochi mesi l'iniziativa passò così completamente nelle mani di Alfredo Rocco (che durante i lavori della Commissione aveva mantenuto un ruolo defilato e non aveva votato alcuna mozione) che procede a una decisa statalizzazione dei sindacati: «Lo Stato non può ammettere, e lo Stato fascista meno che mai, che si costituiscano Stati nello Stato. L'organizzazione dei sindacati deve essere un mezzo per disciplinare i sindacati, non un mezzo per creare organismi potenti e incontrollati che possono sovrastare lo Stato»³⁵.

Dopo la legge sindacale del 3 aprile del 1926, le posizioni divengono più nette. E continua la guerra alle parole. Costamagna si rifiuta di accordare cittadinanza nel nuovo ordine a parole irrimediabilmente segnate dal «vieto pregiudizio della lotta di classe», contrastanti «lo spirito del corporativismo» e la nuova legislazione fascista³⁶. Convinto com'era che il fascismo assorbisse la società, ponendosi come «co-

stituzione vivente» dello Stato, come l'insieme di tutte le energie di una popolazione considerata nel movimento di «attuazione dello Stato»³⁷, non poteva che opporsi «all'intima e solidale intesa» tra sindacati e Stato prospettata da Panunzio che, a suo avviso, poneva su un piano 'paritario' società e Stato, minando alle fondamenta la sovranità dello Stato e l'unità (politica morale economica) dell'ordine.

Panunzio non abbandona il riferimento alla parola 'sindacato' ma la incorpora nello Stato: il sindacato non può essere separato dalla Stato fascista, non può esistere «senza il Fascismo e senza lo Stato fascista», «il trionfo dell'uno coincide pienamente con il trionfo dell'altro»³⁸. La pluralità degli ordinamenti giuridici si dissolve nell'unità dello Stato³⁹. Disciplinati dal «sentimento dello Stato» nell'«epoca dei doveri»⁴⁰ e resi funzionali allo Stato, i sindacati e il lavoro mostrano una società pacificata e artefatta, fondata sul lavoro: «il lavoro [...] è il vero minimo comune denominatore, il punto unificatore della Società e dello Stato, di fronte a cui tutti gli uomini, organizzati nei Sindacati, si sentono comuni ed uguali, in quanto la vera e la sola eguaglianza è quella dinanzi al lavoro e gli uomini sono tutti uomini in quanto lavorano e sentono soprattutto il "dovere" di lavorare»⁴¹. Lo Stato fascista «piega ai suoi fini» la società, impone «disciplina» attraverso «il dominio politico e giuridico di tutto lo Stato su tutte le classi», attraverso «la Statocrazia, cioè "la dittatura dello Stato"», una dittatura che sottomette tutti in modo uguale, a differenza di quanto accade in Russia con la dittatura di una sola classe su tutte le altre⁴².

In tale unità totalizzante il lavoro non crea conflitti, si sottomette docile alle esigenze generali della politica e della produ-

zione. La «connessione intima tra lavoro e produzione», tiene ripetutamente a precisare Panunzio, non si traduce però in uno Stato economico e materialista, pronto a sacrificare tutto alle esigenze della produzione⁴³. A impedirlo è la forza «ideale» del corporativismo che non può divenire «forma materiale priva di sostanza e di vita». Una posizione 'ideale' questa che egli mantiene anche di fronte alla «elevazione a legge costituzionale della Carta del lavoro e all'ingresso di questa nel Codice», quando «il problema più delicato e difficile» diviene il rapporto tra il nuovo ordine costituzionale e il diritto civile, quando c'è più che mai bisogno della forza ideale del corporativismo per contrastare il trionfo del tecnicismo fine a se stesso⁴⁴.

Nel corso degli anni Trenta, Panunzio contrappone ripetutamente la sua visione ideale al 'materialismo' di Ugo Spirito. L'originalità dell'esperienza fascista, sintetizzata nella Carta del lavoro, non può essere rimpicciolita – afferma – nella «mitologia economica proletaria comunista» di Spirito e nella mera considerazione del fatto economico. «Si dirà: ma allora cosa è il Corporativismo? Rispondo: esso non è un fatto economico ma un fatto giuridico e politico: l'armonizzazione e la fusione, attraverso i Sindacati, i contratti collettivi, gli ordini e gli interventi positivi ed attivi dello Stato [...] di tutti i fattori della produzione nazionale»⁴⁵. In attesa della piena attuazione del *sindacalismo reale, dell'ora del sindacato*⁴⁶, il corporativismo è un modello ideale da opporre al 'corporativismo asindacale' e 'aziendale' di Spirito. A dire di Panunzio, Spirito propone con parole nuove idee obsolete, guarda alla situazione tedesca e resta incapace di cogliere la realtà sociale italiana 'viva e pluralistica': «in Germania

tra lo Stato e i singoli individui accasermati nelle fabbriche alla pura dipendenza militare dell'imprenditore, non rimane che una grande oceanica distanza. In Italia invece il sistema sindacale è un fitto reticolo organico e vivente di associazioni che copre tutto il suolo della Penisola, senza sconnessioni tra una maglia e l'altra. È di questo tessuto vivo che si compone il fatto corporativo»⁴⁷.

Lo scontro sulla 'realtà' contrappone modelli idealizzati. Panunzio evoca una società che 'in punto di partenza' è conflittuale, divisa e poi conciliata dallo Stato: «Il Corporativismo non postula come punto di partenza l'unità, ma la lotta e l'opposizione degli interessi diversi; l'armonia e la sintesi cui esso mira, non sono iniziali ed *a priori* ma terminali e processuali»⁴⁸. E propone malfermi paragoni tra il corporativismo e la transazione, anch'essa indirizzata a comporre contrastanti interessi: la «volontà superiore, autoritaria, e sovrana» dello Stato, è chiamato a 'corporare', a far di parecchie membra un corpo⁴⁹, non avvalendosi soltanto della forza ma ponendosi come «un valore», come «un dover essere». L'unione è sostenuta 'dal basso' da un naturale *sentimento dello Stato*; un sentimento che per rendere omogenea la società lo Stato non può che sostenere e imporre anche 'dall'alto': «è lo Stato che, con la sua autorità imperante, lo sveglia se sopito od offuscato, e lo provoca e lo eccita, se mancante»⁵⁰. Grazie a questo duplice moto conflitti e contrasti di interessi si dissolvono: lo Stato «sente e fa suoi» i diversi interessi «*ricomprendendoli in sé stesso*»⁵¹.

Lo Stato corporativo di Ugo Spirito è, invece, decisamente antisindacale e nega anche in 'punto di partenza' conflitti e contrasti di interessi: «l'organismo di cui tutti i cittadini sono organi gerarchicamente



Tessera Corporazione Sindacale Fascista

disposti» rappresenta «un'unità indissolubile», caratterizzata dalla «differenziazione massima» e dalla «collaborazione di tutti nel sistema gerarchico»; è uno 'Stato di produttori' che pone il lavoro come «soggetto dell'economia» e che non considera l'individuo 'anarchico', scisso dall'organismo di cui fa parte⁵². Per Spirito corporazione e sindacato, Stato corporativo e Stato sindacale non si conciliano ma si scontrano, così come si oppongono «realtà concreta» e astrattezza del sindacato. L'organismo corporativo non è l'esito di un processo ma un modo di essere della società, una società pacificata dal progresso e dal lavoro⁵³. Ed è alla luce di questa inscindibile unità organica che Spirito interpreta la Carta del Lavoro: la prima e la seconda dichiarazione affermano l'integrità dello Stato, l'identità tra Stato e individuo («l'individuo sociale che nella prosperità dell'organismo sociale vede il suo fine»)⁵⁴ e illuminano i restanti articoli della stessa Carta confutando illogiche interpretazioni che i liberali credono di poter desumere dalla nona dichiarazione ('L'intervento dello Stato nella produzione economica ha luogo solo quando manchi o sia insufficiente l'iniziativa privata')⁵⁵. Il lavoro è nell'unità del tutto, inscindibile dal tutto, tutelato dal tutto.

A marcare il confine tra diritto sindacale e diritto corporativo in un attacco frontale a Paolo Greco è Arnaldo Volpicelli⁵⁶. A scatenare la sua furia è, ancora una volta, una questione di parole: la colpa di Greco è di aver parlato di un ordinamento sindacale e corporativo chiamato a 'integrare' la struttura giuridica della società, 'sovrapponendo' al piano dei rapporti individuali quello dei rapporti collettivi. Greco – tuona Volpicelli – ha posto sullo stesso piano realtà più che distinte, antagoniste: «integrare si può

soltanto l'omogeneo con l'omogeneo» mentre il corporativismo è fenomeno originale che «non integra, ma disintegra, non rinforza ma scalza l'ordinamento giuridico dello Stato liberale»⁵⁷. Non meno contestato è il riferimento di Greco al 'passaggio' dal concetto della lotta di classe alla collaborazione di classe: non è possibile, partendo dalla 'lotta di classe', «logicamente e realmente 'passare' al suo opposto contraddittorio», il corporativismo⁵⁸. Frontalmente opposto allo Stato liberale, lo Stato corporativo non può che essere compreso capovolgendo l'individualismo liberale e mettendo in luce «la natura essenzialmente 'sociale' dell'individuo», collocando 'l'individuo reale' nella 'società effettiva'. L'individuo è un'astrazione che diviene reale solo come essere sociale, «riconosciuto e garantito come soggetto d'una *determinata funzione sociale, istituzionale*»⁵⁹. Inevitabile la ricaduta sulla concezione del lavoro e del sindacato. La corporazione è intesa come organo statale costituito *direttamente* (senza alcuna mediazione) dai singoli, è «la stessa organizzazione sociale disciplinante statualmente se stessa»; «lo Stato qui coincide con l'individuo; non riassorbe, né si sostituisce a quest'ultimo»; «l'individuo, organizzato nella corporazione, è esso stesso il soggetto del poter d'imperio; è insieme persona ed organo statale: *soggetto d'una attività personale, che è insieme e immediatamente attività statale*»⁶⁰.

Anche Cesarini Sforza muove da una prospettiva critica nei confronti della posizione di Spirito e Volpicelli, a cui rimprovera la riduzione di tutto il diritto al diritto pubblico, l'assunzione di un individualismo assoluto come «bersaglio di maniera» per giungere a fissare, in modo incomprensibile, un'identificazione tra Stato e indivi-

duo: non si capisce – ripete – come la corporazione possa colmare l'abisso tra Stato e individuo, eliminare il 'dualismo' di cui parla Spirito⁶¹. Il problema giuridico posto da Cesarini – che non manca di invocare la 'concretezza' – riguarda il rapporto tra il corporativismo e «l'elemento privato» e mira a comprendere come sia possibile «trascendere» gli interessi particolari, «trapassare» dagli interessi di categoria all'interesse generale della nazione⁶². La questione è cruciale per individuare un interesse collettivo che possa essere «più che privato, meno che pubblico», per comprendere «il trapasso dal diritto collettivo al diritto corporativo»⁶³.

Nel moltiplicarsi dei contrasti e dei progetti un solo punto appare certo: l'ascesa di lavoro e sindacato nello Stato corporativo esige un sacrificio delle parole, una torsione dei concetti. Nessuno, infatti, è disposto ad ammettere che il lavoro e il sindacato assomiglino a quello che erano nel mondo antecedente alla rivoluzione fascista.

5. *Il lavoro come dovere sociale: diritti del 'Lavoro' nello spazio costituzionale fascista*

Le voci che si levano in difesa del concetto tradizionale di lavoro ne frammentano l'unità tornando a tracciare linee di confine tra diritto pubblico e diritto privato, tra diritto corporativo e diritto del lavoro. Il rifiuto di una concezione politica del diritto e di una livellante sottomissione di ogni ricostruzione a 'fini superiori' non riesce tuttavia a sottrarsi a ripetuti compromessi con i progetti e la retorica del fascismo. La difesa del diritto del lavoro, inteso come il complesso delle norme giuridiche che

disciplinano i rapporti di lavoro a tutela dei lavoratori, è sempre più attratta, sempre più accostata a una visione 'oggettiva' del lavoro. L'idea del lavoro «come diritto della persona», espressione della «dignità umana e non bene materiale»⁶⁴, «inseparabile dall'uomo che lavora», dalla «tutela economico-fisica e morale del lavoratore»⁶⁵, è sempre più prossima all'idea di una protezione giuridica accordata al 'Lavoro', al lavoro corporativamente inteso, e non all'«uomo che lavora»⁶⁶. Per scongiurare questa fatale attrazione si pongono confini netti e fragili tra diritto del lavoro e diritto corporativo, rifiutando una confusa unione posta a «esercita[re] un'azione oscurante e del loro diverso valore politico e della loro autonoma dignità scientifica»⁶⁷. Il campione delle distinzioni è Ludovico Barassi, la sua opposizione alla «frenesia rinnovatrice» finisce per proporre un diritto del lavoro isolato in una purezza privatistica sempre più povera di contenuti⁶⁸.

La difesa del *concetto tradizionale di diritto del lavoro* non riesce, insomma, ad arginare la trasformazione 'oggettiva' del *concetto di lavoro*. Le celebrazioni del decennale della Carta innalzano un inno alla centralità di un *Lavoro* che «riassume, definisce e concreta l'idea specifica di civiltà che il fascismo reca nel mondo»⁶⁹. Il *lavoro come dovere sociale* – «il lavoro, scultoreamente definito dal Duce *soggetto dell'economia*»⁷⁰ – è il protagonista, 'il soggetto' meritevole di tutela solo in quanto 'dovere sociale', solo in quanto funzionale alle superiori esigenze dell'economia. La formulazione è tanto ampia quanto selettiva: assorbe 'tutto' il lavoro pesandolo in modo uguale, ed esclude dalla tutela tutto il lavoro che non rientro nel disegno costituzionale tracciato dalla stessa Carta. Da

questo punto di vista, assumere la centralità del lavoro come elemento unificante del fascismo 'di sinistra'⁷¹ non significa molto: il lavoro *assoluto*, modello filosofico che offre al fascismo una complessiva visione del mondo, che prospetta *la civiltà del lavoro*, ignora il soggetto che lavora e i suoi diritti, schiacciati dalla preminenza 'totalitaria' dello Stato, della nazione, della produzione.

Il lavoro – scrive Cesarini Sforza considerando la II dichiarazione – è tutelato dallo Stato «solo in quanto è dovere o servizio sociale». Certo, aggiunge, «dove c'è tutela giuridica, ivi sorge un diritto o per lo meno un interesse legittimo; ma qui non si tratta di un 'diritto al lavoro' che spetta al singolo individuo quasi per esigenza naturale; si tratta piuttosto dei 'diritti del lavoro'», si tratta di 'garanzie del lavoro', di norme cioè «che creano diritti soggettivi nei lavoratori, subordinatamente al loro scopo fondamentale, che è la protezione di un servizio sociale»⁷². I diritti, dunque, sono 'del lavoro' e «si riflettono vantaggiosamente sulla situazione dei singoli lavoratori»; la «ragion d'essere del diritto» considera esclusivamente «la migliore realizzazione del lavoro produttivo, come servizio sociale»⁷³.

Il 'Lavoro della Carta' acquisisce intanto sue origini lontane, una storia ufficiale che, movendo dal fascismo delle origini, giunge a celebrare l'incontro tra «il Lavoro e l'Impero», che vede il ritorno del protagonismo dei lavoratori ma esclusivamente nella veste di combattenti⁷⁴. La storia tracciata da Bottai muove dalle esortazioni di Mussolini agli 'operai-produttori' di Dalmine («voi siete i produttori ed è in questa vostra rivendicata qualità, che voi rivendicate il diritto di trattare da pari cogli industriali»), dal programma d'azione dei fasci di combattimento, dalle dichiarazioni

della Carta del Carnaro (che presenta come «compiuti cittadini solo i produttori»⁷⁵), dal convegno di Bologna del 1922 (l'assunzione del lavoro a titolo di legittimazione della cittadinanza) per giungere alle «tavole del corporativismo fascista», alle leggi poste a costituire l'ossatura dell'ordine corporativo pur senza «esaurire il sistema»⁷⁶. Alla base del sistema, infatti, c'è *un documento*, la Carta del Lavoro, che non ha valore «immediato» di testo di legge, che ha una «efficacia legislativa generica», ma che tuttavia è «fonte del diritto»: «ha valore costituzionale e forza obbligatoria per il potere legislativo e quello esecutivo nella formazione delle leggi»⁷⁷. Per apprezzare il carattere «realistico» della Carta, la sua capacità concreta di incidere nel sistema del diritto corporativo, è sufficiente confrontarla con le «astrazioni» presenti nella «Carta internazionale del lavoro», con le 'clausole sociali' presenti nell'art. 427 della parte XIII del Trattato di Versailles⁷⁸.

Quest'ultimo tema, solo accennato nello scritto del 1936, era stato oggetto, nel 1930, di una prolusione di Bottai indirizzata a mostrare la «superiorità» della Carta rispetto alle 'clausole sociali' del Trattato⁷⁹, a partire dal principio cardine per cui «il lavoro non deve essere considerato semplicemente una merce o un articolo di commercio»⁸⁰. Tale formula «generica» «platonica» è incapace di tenere assieme profilo etico e concreta tutela giuridica del lavoro, così come riesce a fare, invece, il principio del *lavoro come dovere sociale* che «ha incarnato l'ideale italiano della giustizia del lavoro», considerato parte del tutto e valorizzato nella sua specificità nazionale «di razza, di civiltà, di storia»⁸¹. Bottai è disposto soltanto a riconoscere che in Italia manca esclusivamente una tutela fra quel-

le raccomandate dal Trattato di Versailles, la previsione del salario eguale per il lavoro di pari valore senza distinzione di sesso. Quest'assenza torna a confermare, però, la superiorità del modello sociale fascista capace di valutare oggettivamente il lavoro e le «ragioni evidenti» poste a fondamento dell'inferiorità del salario femminile: la sua minore produttività e il suo «carattere complementare di fronte a quello del capo della famiglia»⁸².

L'idea di un lavoro 'concreto', 'maschile', 'italiano', 'produttivo' fa scomparire le particolarità individuali e collettive; il dovere sociale di lavorare rende tutti parte di uno stesso organismo, tutti egualmente subordinati alle superiori esigenze della produzione. La genealogia di questa idea di lavoro è individuata, in particolare, nei principi fissati nel convegno di Bologna nel gennaio del 1922, nel momento della nascita della Confederazione nazionale delle corporazioni sindacali (sigla cui pochi mesi dopo sarà aggiunto l'aggettivo 'fasciste'): «Il lavoro costituisce il sovrano titolo che legittima la cittadinanza»; la nazione, «intesa come sintesi superiore di tutti i valori materiali e spirituali della stirpe», è posta «sopra gli individui, le categorie e le classi» che sono «strumenti di cui la Nazione si serve per il raggiungimento della sua maggior grandezza». Il collegamento diretto tra questi principi e quelli della Carta del lavoro è posto a indicare le caratteristiche peculiari dell'idea di lavoro nel fascismo⁸³.

Cesarini Sforza si oppone a questa idea di continuità, mettendo in risalto la fondamentale innovazione apportata al concetto di lavoro dalla seconda dichiarazione della Carta, la più importante dal punto di vista «dell'etica del corporativismo». È vero – afferma – i principi enunciati dal sinda-

calismo fascista nel 1922 a Bologna fanno riferimento al lavoro come fondamento della cittadinanza, ma essi richiamano un lavoro che è (semplicemente) inteso come il risultato di sforzi diretti a creare, a perfezionare, ad accrescere, il benessere, morale, spirituale dell'uomo, un'idea questa distante «dalla concezione del lavorare come castigo e dolore e come segno, quindi, d'inferiorità umana e sociale»; un'idea certo volta a rivendicare «la dignità del lavoro» ma ancora molto lontana dal concetto e dalla funzione del lavoro e del diritto presenti nella Carta⁸⁴. La differenza essenziale sta nella ricaduta giuridica della concezione del lavoro: le affermazioni del sindacalismo fascista intendevano il lavoro «come fondamento più di un diritto che di un dovere», il lavoro era concepito «come strumento per la conquista del benessere umano e titolo per fondarvi il diritto della classi lavoratrici all'uguaglianza con le altre classi sociali»; il «concetto di lavoro produttivo come dovere e servizio sociale» considera invece la superiore idea di un lavoro che è «"servizio" per fini coordinabili e armonizzabili in guisa da diventare altrettanti aspetti e significati di un fine unico, del fine nazionale»⁸⁵.

6. La 'Carta' e il codice fra concetto di lavoro economico e concetto di lavoro giuridico

Dino Grandi pose il tema del valore giuridico della Carta dapprima nell'ottobre del 1939 e poi in modo più solenne nel discorso del 10 gennaio del 1940 sulla 'Riforma dei codici' quando propose di 'elevare' le dichiarazioni del documento del 1927 a «principi generali dell'ordinamento». Il

progetto si concretizzò nella delibera del Consiglio dei Ministri del 30 novembre e, successivamente, nella legge di 'costituzionalizzazione' del gennaio del 1941. Già il primo dicembre del 1940, Grandi annunciava la trasformazione dell'ordinamento giuridico secondo i postulati della rivoluzione fascista, grazie all'unione di diritto pubblico e diritto privato che finalmente congiungeva individuo e Stato, «portando l'individuo nello Stato e lo Stato nei rapporti tra gli individui come realtà costante che viene perennemente creata nell'azione di tutti e di ognuno»⁸⁶. I toni restano trionfali nella presentazione del disegno di legge: la Carta diviene parte dell'ordinamento giuridico positivo non come legge particolare bensì con «più alta autorità», come «super legge, ispiratrice delle leggi presenti e future e guida sicura nell'interpretazione e nell'applicazione quotidiana delle leggi». E, a questo titolo, i principi di unità morale politica ed economica della Nazione, di subordinazione costante dell'interesse individuale all'interesse superiore dello Stato fascista, di lavoro come dovere sociale entravano nell'ordinamento a «scolpire il modo di essere della società nazionale», a segnare «la vita stessa dei suoi componenti», a «reggere ogni loro attività»⁸⁷.

Qualche anno dopo tanta enfasi è rappresentata come artificiale: nelle sue memorie Grandi mira, infatti, ad accreditare l'idea di una scelta fatta per evitare la messa a punto dei 'principi generali dell'ordinamento fascista', valorizzando «un documento politico importante ma innocuo e di nessun pericolo per il codice civile»⁸⁸. La Relazione presentata, nel marzo del 1942, all'udienza per l'approvazione del codice è molto più, però, di un innocuo omaggio alla Carta del lavoro⁸⁹. I principi della Carta, i principi portanti della

retorica fascista (anti-individualismo, disprezzo della visione 'atomistica' del diritto liberale, subordinazione gerarchica dei singoli e dei gruppi alle esigenze superiori della produzione nazionale, riduzione a funzioni dei diritti subbiettivi) sono solennemente posti a fondamento del codice. Molto più di un innocuo orpello⁹⁰.

La relazione di Grandi proietta sul codice un ampio repertorio dei luoghi comuni della retorica fascista: il codice civile non è più il *codice del cittadino* («titolare di diritti innati, intangibili, inalienabili, quasi di sovranità privata, contrapposta alla sovranità dello Stato»; «atomo staccato dal complesso nazionale») ma è il *codice del produttore*, «della persona che partecipa attivamente con la propria azione individuale all'azione comune di sempre maggiore aumento della potenza e del benessere della Nazione». È un codice che in tal modo rispecchia «le caratteristiche proprie della civiltà del nostro secolo, che è la civiltà del lavoro»; «il lavoro nella nuova codificazione non è più considerato quasi merce, oggetto di uno dei tanti contratti speciali. Esso diventa il fulcro di tutto il nostro diritto con la sua caratteristica di dovere civile»⁹¹, è «viva e diretta proiezione della Carta del lavoro», «non è più oggetto ma soggetto dell'economia»⁹², espressione della nazione, immesso nello Stato, come le organizzazioni sociali esclusivamente visibili «dentro lo Stato, che solo può proteggerle, controllarle, vivificarle»⁹³.

Pagine rilanciate dalla dottrina per segnalare che il 'nuovo lavoro' non è più relegato in uno spazio costituzionale appartato e immaginario ma si impone nell'intero ordinamento, mutando i contenuti del codice e gli assetti disciplinari: il diritto del lavoro «corporativamente qualificato» è

chiamato a tutelare il lavoro 'oggettivo' della «nuova civiltà del lavoro», il lavoro produttivo che è al centro dell'economia, ben caratterizzato da «funzioni sociali, tutte gerarchicamente coordinate»⁹⁴; il lavoro produttivo regolato nel quadro della professione e dell'interesse professionale nel Libro del lavoro afferma un nuovo modello di cittadinanza («l'individuo perde la sua qualità di *singulus* e diventa *civis*»)⁹⁵, un nuovo ordine sociale corporativo in cui l'individuo 'privato' scompare («l'individuo puramente 'privato' è rimasto come una foglia secca tra le pagine del Codice del 1865»⁹⁶); il nuovo codice civile, «imbevuto dell'idea del lavoro», cessa di essere 'il diritto dei ricchi' e diviene diritto del lavoro, dell'impresa e dell'economia, «il diritto di chi lavora per il bene di tutti, e con questo non annulla ma esalta all'infinito la sua personalità e il suo lavoro»⁹⁷.

Riprendendo il passo di Grandi in cui si insiste sul passaggio dal 'codice del cittadino' al 'codice del produttore', Bottai afferma che i rapporti di diritto privato hanno ormai tutti un rilievo pubblicistico: «i diritti delle persone si fondano sulla posizione che l'ordine fascista e corporativo assegna all'individuo nella società in generale e nelle società particolari che la compongono e che sono necessari per il raggiungimento degli scopi comuni. Ogni diritto, quindi, ogni dovere, ogni interesse, ogni potestà individuali si ricollegano ai superiori interessi dello Stato». A offrire la prova provata del nuovo assetto è la nuova concezione del lavoro, «il lavoro inteso secondo l'accezione corporativa: cioè l'attività produttiva in ogni sua forma organizzata ed esecutiva, intellettuale, tecnica e manuale» disciplinata avendo alla base i principi 'costituzionali' della Carta del lavoro⁹⁸.

A sostegno del concetto 'ampio' di lavoro posto a fondamento del codice le voci si moltiplicano. Proprio perché ampio, il lavoro 'corporativamente qualificato' riesce a fare propria anche la rappresentazione di un lavoro che è 'manifestazione vera e nobile della stessa personalità dell'uomo' e che pertanto è irriducibile a mero fattore economico e alle esigenze della produzione. Rappresentazioni queste tutte ricondotte, con maggiore o minore convinzione, al *dovere sociale di lavorare*, principio che eleva il soggetto, sostiene la personalità di un cittadino-lavoratore che, non più monade isolata, partecipa finalmente da protagonista alla vita sociale. È con riferimento alla 'socialità del lavoro' che più voci si sovrappongono a sostegno di una visione 'costituzionale' del lavoro accomunata dalla negazione dell'individualismo e del lavoro ridotto «alla condizione di *merce*», dal solidarismo, dal messaggio sociale della Chiesa. In tal senso si può ricercare una lunga storia ampia della «civiltà fascista del lavoro», del lavoro che «da oggetto dell'economia, da lavoro servile e oppresso, da lavoro considerato come merce dell'economia capitalista» è diventato finalmente «soggetto dell'economia»⁹⁹, ed aggiungere protagonisti allo sviluppo di un'idea sociale che ha trovato il suo «traguardo» nel libro quinto del codice civile. La storia dell'*idea sociale del lavoro* raccontata da Domenico Barbero, civilista attento al diritto del lavoro, come il suo maestro Barassi, nasce dalla «reazione» a un diritto ottocentesco lontano dalla «vita reale», si sviluppa grazie alla *Rerum novarum* e al pensiero di Toniolo, si afferma con la legge sindacale del 1926 e la Carta del lavoro, trova infine il suo «traguardo» nel libro quinto del codice, «conclusione logica

dell'indirizzo e dell'ordinamento corporativo»¹⁰⁰. L'idea del *lavoro-dovere sociale* posta alla base del nuovo codice nega l'idea del «*lavoro merce*» (fatta propria dal codice civile del 1865) e il concetto di impresa intesa come «organizzazione dello sfruttamento e della speculazione sulla *merce-lavoro*» (idea sottesa al codice di commercio del 1882) e afferma finalmente un concetto unitario che accomuna il «capo dell'impresa» e il lavoratore, un lavoratore che è persona, collaboratore e non più soggetto socialmente inferiore¹⁰¹. La nuova 'concezione sociale' del lavoro posta a fondamento del codice è, dunque, finalmente unitaria; stando alla 'Carta', del resto, non può che essere unitaria, come la vita morale, politica ed economica della nazione, «unità morale politica ed economica che si realizza integralmente nello Stato fascista».

Troppo artificioso per essere effettivo, il concetto – ampio, unitario, costituzionale – di lavoro raccoglieva contenuti contrastanti che gli conferivano un carattere tanto solenne quanto fragile. In un lucidissimo saggio comparso nell'*Archivio di studi corporativi* a sezionare tale concetto ampio di lavoro è Luisa Riva Sanseverino¹⁰². Si tratta di pagine rilevanti che, con serrati passaggi argomentativi, mettono in discussione l'assorbente concetto unitario di lavoro. Provo a riassumerli.

- Esiste un concetto generico di lavoro, inteso come qualsiasi forma di attività umana, cosciente di se stessa; in relazione al fine cui tale attività è diretta si concretizzano nelle scienze sociali concetti particolari e definizioni particolari, storicamente caratterizzate, del termine lavoro che non sempre coincidono tra loro.
- Dal punto di vista economico è lavoro qualsiasi attività umana diretta a uno sco-

po produttivo, ossia diretta alla produzione o allo scambio di beni e servizi.

- Dal punto di vista del diritto, invece, «il concetto giuridico di lavoro è molto più ristretto e determinato», non in grado di accogliere il concetto ampio e generico.
- La Carta del Lavoro ha accolto la concezione economica del lavoro: l'attività umana dedicata a uno scopo produttivo è considerata non in relazione al suo fine immediato ma al contributo che dà all'incremento della produzione nazionale e, in base a tale ottica, considera il lavoro come un *dovere sociale*, tutelato, *solo a questo titolo*, dallo Stato. La tutela è data al lavoro «non in diretta funzione di interessi individuali e privati ma in diretta funzione di interessi generali e pubblici»; e pertanto ogni attività che non sia rilevante per «le finalità nazionali di carattere economico, o anche di carattere politico, non è più lavoro in senso corporativo», non è più lavoro meritevole della tutela statale¹⁰³.
- Affermando che «il lavoro è tutelato in tutte le sue forme, organizzative ed esecutive, intellettuali tecniche e manuali secondo i principi della Carta del lavoro», il primo articolo del Libro del lavoro ha trasportato nel codice affermazioni di «carattere essenzialmente politico e programmatico», facendo proprio il concetto economico di lavoro, e la considerazione dell'individuo come produttore.
- Pur avendo accolto tale concetto economico-sociale del lavoro, il codice tuttavia «non poteva prescindere dalle varie distinzioni che si fanno circa i vari tipi di attività umana diretta ad uno scopo produttivo», ed ha infatti predisposto per questi vari tipi di lavoro «apposite forme giuridiche» che, abbandonando

il generico riferimento allo scopo produttivo, fanno emergere lo «specifico e tradizionale senso giuridico di attività umana, non solo genericamente volta ad uno scopo produttivo, ma, più precisamente utilizzabile ed utilizzata da un terzo diverso dalla persona che il lavoro pone in essere»¹⁰⁴. Questo concetto giuridico tradizionale è visibile nella disciplina del lavoro autonomo ed è soprattutto evidente nel lavoro subordinato che ha per oggetto «l'attività umana considerata in sé stessa»: il lavoro subordinato è «il lavoro inteso in senso stretto e vero e proprio» e per quel lavoro vige una speciale tutela sociale dello Stato¹⁰⁵. Una tutela 'specifico' e pertanto diversa da quella legata al concetto corporativo, economico, di lavoro.

- Il concetto tradizionale è rimasto inalterato nel codice che ha semplicemente spostato l'accento «su quella che è, secondo un'espressione ora in voga, e mutuata dalla dottrina tedesca, l'inserzione (*Eingliederung*) del lavoratore nell'impresa»¹⁰⁶.

Le distinzioni di Riva Sanseverino difendono il 'concetto giuridico' del lavoro e le specificità dell'appartenenza del diritto del lavoro al diritto privato. Il lavoro 'oggettivo' 'economico' 'corporativo' galleggia lontano dalle tutele specifiche per il lavoro 'vero e proprio'. Non solo: la tutela del lavoro 'economico' è solo apparentemente ampia e generale, essa infatti cessa quando le finalità di carattere economico-politico non sono più rintracciabili, scompare con la scomparsa del 'lavoro in senso corporativo'. Il lavoro 'inteso in senso stretto' continua invece ad esistere e ad esigere una tutela giuridica. L'operazione non era innocua: per non lasciare assorbire il con-

cetto giuridico del lavoro dal 'lavoro corporativo' si rinunciava a una visione unitaria, riproponendo pur di fronte al 'codice del cittadino produttore', separazioni nette tra giuridico ed economico, tra diritto privato e diritto pubblico, tra diritto del lavoro e diritto corporativo, tra il lavoro tradizionale e il concetto di lavoro 'elevatosi' nello spazio costituzionale del fascismo.

Nel febbraio del '44 la repubblica sociale italiana (che con il Manifesto di Verona aveva assunto a sua «base» il lavoro) stabilì la socializzazione delle imprese in un ultimo disperato tentativo di dare attuazione e di andar oltre la Carta del lavoro. Lo stesso anno un decreto legislativo luogotenenziale del settembre 1944 abrogava la legge del 1941 e cancellava dagli articoli del codice civile i riferimenti «al sentimento nazionale fascista», alla «solidarietà corporativa», ai «principii della Carta del lavoro»¹⁰⁷. A giugno del 1944 con il Patto di Roma si sancì la rinascita del sindacato libero con la costituzione della Cgil unitaria, con la partecipazione di cattolici socialisti comunisti e azionisti.

Nel momento della caduta 'ufficiale' del corporativismo le distinzioni tornavano a proporsi senza più bisogno di dissimulare. Barassi applaudiva il ritorno di un lavoro immesso nel diritto comune civilistico finalmente non più contaminato dall'intervento dello Stato¹⁰⁸. Francesco Santoro Passarelli insisteva sull'espansione del diritto del lavoro: «prima» esisteva il diritto corporativo, «ora» quella disciplina «può venire ricompresa nel diritto del lavoro, inteso in senso ampio»; non una parola, però, era dedicata al diritto sindacale *in attesa* di un assetto normativo destinato a prendere «esattamente il posto del cessato diritto corporativo»¹⁰⁹.

Nel dopoguerra l'Assemblea costituente afferma la priorità della società sullo Stato: il rigetto del fascismo è netto ma non è semplice tornare a scrivere daccapo, districare le parole dal garbuglio costituzionale del fascismo, ricostruire un concetto unitario di lavoro¹¹⁰. Il riconoscimento del pluralismo sociale e la fine della demonizzazione del conflitto rendevano più acuto il dilemma dell'unità dell'ordine, più pres-

sante la necessità di saldare assieme società e Stato democratico, diritti inviolabili e doveri inderogabili di solidarietà, più che mai urgente il bisogno di fondare effettivamente la Repubblica democratica sul lavoro¹¹¹.

¹ «L'avvenire non può essere dubbio: la corporazione mangia i sindacati»: U. Spirito, *Verso la fine del sindacalismo* (1933), in Id., *Il Corporativismo*, Firenze, Sansoni, 1970, pp. 436-437.

² G. Melis, *La macchina imperfetta. Immagine e realtà dello Stato fascista*, Bologna, il Mulino, 2018; S. Cassese, *Lo Stato fascista*, Bologna, il Mulino, 2010; A. Gagliardi, *Il corporativismo fascista*, Roma-Bari, Laterza, 2010; I. Stolzi, *L'ordine corporativo. Poteri organizzati e organizzazione del potere nella riflessione giuridica dell'Italia fascista*, Milano, Giuffrè, 2007.

³ L. Cerasi, *Il lavoro corporativo. Cultura politica ed esperienze istituzionali di un sindacalista fascista*, Milano, Fondazione Feltrinelli, «Quaderni», n. 36, 2020, p. 2. Cfr. anche Ead., *Corporazione e lavoro. Un campo di tensione nel fascismo degli anni Trenta*, in «Studi storici», n. 59/4, 2018, pp. 941 ss.; Ead., *Le metamorfosi del lavoro. Culture politiche e semantiche della cittadinanza prima della Costituzione repubblicana*, in L. Baldissera, M. Bettini (a cura di), *Lavoro e cittadinanza. Dalla Costituente alla flessibilità: ascesa e declino di un binomio*, Milano, Fondazione Feltrinelli, 2017, pp. 30 ss.

⁴ S. Panunzio, *Il diritto sindacale e corporativo (programma, concet-*

to, metodo), Perugia-Venezia, La Nuova Italia editrice, 1930, p. 5.

⁵ S. Panunzio, *Ancora sulle relazioni fra Stato e sindacati (Il neo-sindacalismo di Stato)*, in «Rivista internazionale di filosofia del diritto», 1926, p. 280.

⁶ S. Panunzio, *Il sentimento dello Stato*, Roma, Libreria del Littorio, 1929, pp. 85 e 134.

⁷ Cfr. S. Martín, F. Fernández-Crehuet, A. Aragonese (eds.), *Saberes jurídicos y experiencias políticas en la Europa de entreguerras. La transformación del Estado en la era de la socialización*, Sevilla, Athenaica, 2021; I. Stolzi, *Lavoro e corporativismo. La riflessione giuridica nell'Italia fascista*, in «Filosofia politica», n. 3, 2021 (numero monografico dedicato a 'lavoro'), pp. 447 ss.; C. Calabrò (a cura di), *Le vie della cittadinanza sociale in Europa (1848-1948)*, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2020; I. Stolzi (a cura di), *Sindacati e diritto del lavoro tra dittature e democrazie nell'Europa mediterranea e latina del XX secolo*, Milano, Giuffrè, 2019; M. Pasetti, *L'Europa corporativa. Una storia transnazionale*, Bologna, Bononia University Press, 2016.

⁸ Seguendo la scelta che anteponeva l'organizzazione dello Stato al riconoscimento dei diritti, l'obbligo al lavoro era fissato in apertura della Costituzione (Art.

12, Cap. I "Ordinamento sociale": «Il lavoro nell'URSS è obbligo ed impegno d'onore di ogni cittadino idoneo al lavoro, secondo il principio: "chi non lavora, non mangia"»), mentre il diritto al lavoro compariva nella parte finale, Cap. X "Diritti ed obblighi fondamentali dei cittadini".

⁹ Cfr. F. Cordova, *Le origini dei sindacati fascisti: 1918-1926*, Roma-Bari, Laterza, 1974; Id., *Verso lo Stato totalitario. Sindacati, società e fascismo*, Soveria Mannelli, Rubettino, 2005, pp. 57 ss.; G. Santomassimo, *La terza via fascista. Il mito del corporativismo*, Roma, Carocci, 2006, pp. 29 ss.

¹⁰ Cfr. G. Parlato, *La sinistra fascista. Storia di un progetto mancato*, Bologna, il Mulino, 2000, in particolare il cap. IV: "Il lavoro come mito e ideologia", pp. 177 ss.

¹¹ G. Bottai, *Relazione al Gran Consiglio del Fascismo*, in *La Carta del lavoro, illustrata e commentata*, a cura di A. Turati, G. Bottai, Roma, Edizioni del Diritto del lavoro, 1929, pp. 25-27; Id., *La Carta del lavoro illustrata*, Roma, Edizioni «Diritto del lavoro», 1927, p. 37.

¹² Bottai, *La Carta del lavoro illustrata*, cit., pp. 38; 151-153; 172.

¹³ Cfr. F. Malgeri, *Giuseppe Bottai e «Critica fascista» - saggi introduttivi a Antologia di «Critica fascista» (1923-1943)*, a cura di G. De Rosa, F. Malgeri, San Giovan-

- ni Valdarno, Luciano Landi ed., 1980, pp. LVI ss.
- ¹⁴ Cfr. Cordova, *Verso lo Stato totalitario. Sindacati, società e fascismo*, cit., pp. 58-61.
- ¹⁵ Bottai, *Relazione al Gran Consiglio del Fascismo*, in *La Carta del lavoro, illustrata e commentata*, cit., pp. 25-27.
- ¹⁶ A. Turati, *Il contenuto politico della "Carta del lavoro"*, ivi, pp. 61, 63, 67-68, 71-72.
- ¹⁷ D. Guidi, *Il contenuto giuridico della "Carta del lavoro"*, ivi, pp. 88-90.
- ¹⁸ C. Petrone, *Stato e Nazione nella concezione fascista (Commento alla dichiarazione I)*, ivi, p. 105.
- ¹⁹ R. Trevisani, *La concezione fascista del "lavoro" (Commento alla dichiarazione II)*, ivi, pp. 111-113, 117.
- ²⁰ G. Bottai, *Il diritto della rivoluzione*, in «Il diritto del lavoro», 1927, pp. 1-2.
- ²¹ Ivi, p. 3.
- ²² Bottai, *Il contenuto economico della "Carta del lavoro"*, in *La Carta del lavoro, illustrata e commentata*, cit., p. 80.
- ²³ Bottai, *La Carta del lavoro illustrata*, cit., p. 141.
- ²⁴ Ivi, p. 141 e p. 151 riguardo alla 'responsabilità di fronte allo Stato'.
- ²⁵ «Trabajador es toda persona que desempeña una función material o espiritualmente necesaria a la sociedad donde vive»; «trabajadores son todos los que prestan un servicio social que la sociedad necesita, desde el más humilde peón campesino hasta el director de un banco, el militar o el astrónomo»; «De este concepto yo solo excluiría al ocioso inveterado, el vago del oficio, al parásito social». L. Araquistáin, *Intervención, 16 de septiembre 1931*, in *El partido Socialista Obrero Español en las Cortes Constituyentes de la Segunda República. Repertorio cronológico de las intervenciones parlamentarias*, a cura di E. López Sevilla, México, Ediciones Pablo Iglesias, 1969, n. 74, pp. 206-208.
- ²⁶ *Ibidem*.
- ²⁷ Araquistáin, *Intervención, 25 de septiembre 1931*, cit., n. 110, p. 260. Cfr. sul punto C.M. Herrera, *El trabajo en la Constitución, entre autonomía social y tutela estatal, in Saberes jurídicos y experiencias políticas en la Europa de entreguerras*, cit., pp. 347-369, p. 364.
- ²⁸ Araquistáin, *Intervención, 16 de septiembre 1931*, cit., n. 74, p. 210.
- ²⁹ Costamagna, *Il principio corporativo fascista (Commento alla dichiarazione VI)*, cit., pp. 176, 178-179.
- ³⁰ C. Costamagna, *Ancora in merito al 'diritto del lavoro'*, in «Il diritto del lavoro», 1928, pp. 545 ss. pp. 547 e 548. Si cfr. G. Cazzetta, *L'autonomia del diritto del lavoro nel dibattito giuridico tra fascismo e Repubblica*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», n. 28, 1999, tomo I, pp. 511-629.
- ³¹ C. Costamagna, *Stato corporativo (A proposito del neo sindacalismo di Stato)*, in «Rivista internazionale di filosofia del diritto», n. VI/3, 1926, p. 416.
- ³² Ivi, pp. 422-423.
- ³³ S. Panunzio, *Ancora sulle relazioni fra Stato e sindacati (Il neo sindacalismo di Stato)*, in «Rivista di diritto internazionale di filosofia del diritto», 1926, p. 275; Id., *Stato e Sindacati*, in «Rivista di diritto internazionale di filosofia del diritto», 1923, pp. 9 ss.
- ³⁴ Cordova, *Le origini dei sindacati fascisti*, cit., pp. 417-418.
- ³⁵ Cit. in Santomassimo, *La terza via fascista*, cit., p. 46. Si cfr. A. Rocco, *Scritti e Discorsi politici*, III, *La formazione dello Stato Fascista (1925-1934)*, Milano, Giuffrè, 1938, pp. 957 ss.; si veda anche alle pp. 1093 ss. il discorso pronunciato a Perugia il 30 agosto 1925: *La dottrina politica del Fascismo*.
- ³⁶ C. Costamagna, *Posizione del diritto corporativo fra le altre scienze giuridiche*, in «Rivista internazionale di filosofia del diritto», 1928, pp. 147 ss.; C. Costamagna, *Diritto corporativo o diritto costituzionale?*, in «Archivio di studi corporativi», 1930, pp. 77 ss.
- ³⁷ Il passo di Costamagna (da *Dottrina dello Stato*, 1940) è richiamato da P. Costa, *Civitas. Storia della cittadinanza in Europa*. 4. *L'età dei totalitarismi e delle democrazie*, Roma-Bari, Laterza, 2001, p. 269. «il fascismo – scrive Costa – tende a presentarsi come la totalità degli elementi oggettivi e soggettivi che sorreggono l'omogeneo riconoscersi della società nello Stato».
- ³⁸ Panunzio, *Il diritto sindacale e corporativo*, cit., pp. 49-51.
- ³⁹ Si cfr. S. Panunzio, *Stato e diritto. L'unità dello Stato e la pluralità degli ordinamenti giuridici*, Modena, Soc. tip. Modenese, 1931.
- ⁴⁰ Panunzio, *Il sentimento dello Stato*, cit., p. 70.
- ⁴¹ Ivi, p. 93.
- ⁴² Ivi, p. 215.
- ⁴³ S. Panunzio, *Teoria generale dello Stato fascista*, Padova, Cedam, 1937, pp. 14 e 48.
- ⁴⁴ S. Panunzio, *La forza del corporativismo*, in «Il diritto del lavoro», 1942, pp. 57 ss., 60-62.
- ⁴⁵ S. Panunzio, *Dopo il convegno di studi corporativi di Ferrara (in «Giornale d'Italia», 14 maggio 1932)*, in Id., *L'economia mista. Dal sindacalismo giuridico al sindacalismo economico*, Milano, Hoepli, 1936, pp. 79-80.
- ⁴⁶ Si cfr., con riferimento al progetto di legge del 1934 di 'attuazione' dello Stato corporativo, S. Panunzio, *Sindacalismo reale (1934) e L'ora del Sindacato (1934)*, in Id., *L'economia mista*, cit., rispettivamente pp. 135 ss.; 199 ss.
- ⁴⁷ «Il punto base del Corporativismo non è e non può essere l'azienda, ed il Consiglio di azienda; ma il Sindacato»: *Corporativismo sindacale, non aziendale (1934)*, ivi, pp. 160-163.
- ⁴⁸ S. Panunzio, *La corporazione come concetto giuridico*, in «Archivio di studi corporativi», 1939, p. 270.
- ⁴⁹ Ivi, pp. 281 e 285. Sulla derivazione di corporativismo da 'corporare' si cfr. anche, Panunzio, *La forza del corporativismo*, cit., p. 69 ove risponde alle notazioni ironiche di Cesarini Sforza.

- ⁵⁰ Panunzio, *La corporazione come concetto giuridico*, cit., pp. 288-289.
- ⁵¹ Ivi, pp. 290-291.
- ⁵² U. Spirito, *Corporativismo e libertà* (1935), in Id., *Il corporativismo*, cit., pp. 82-85.
- ⁵³ Spirito, *Verso la fine del sindacalismo*, cit., pp. 436-439. Cfr. Silvio Lanaro, *Appunti sul fascismo «di sinistra»*. *La dottrina corporativa di Ugo Spirito*, in «Belfagor», n. 26/5, 1971, p. 591: la fabbrica è presentata da Spirito come microcosmo della società, della società pacificata del progresso e del lavoro.
- ⁵⁴ U. Spirito, *I fondamenti dell'economia corporativa* (1932), in Id., *Il corporativismo*, cit., pp. 181, 185-187; e pp. 195 ss. sulla "identificazione di individuo e Stato".
- ⁵⁵ Ivi, pp. 186-187.
- ⁵⁶ Volpicelli, *Diritto sindacale e corporativo*, in «Archivio di studi corporativi», 1934, pp. 12 ss.
- ⁵⁷ Ivi, pp. 16-17.
- ⁵⁸ Ivi, p. 20.
- ⁵⁹ Ivi, p. 37.
- ⁶⁰ Ivi, p. 41.
- ⁶¹ W. Cesarini Sforza, *Individuo e Stato nella corporazione* (1933), in *Il corporativismo come esperienza giuridica*, Milano, Giuffrè, 1942, pp. 180 e 182.
- ⁶² W. Cesarini Sforza, *Studi sul concetto di interesse generale* (1935), in ivi, p. 128.
- ⁶³ W. Cesarini Sforza, *Preliminari sul diritto collettivo* (1936), in ivi, p. 207.
- ⁶⁴ G. D'Eufemia, *Sul concetto di diritto del lavoro*, in «Rivista italiana per le scienze giuridiche», 1935, pp. 310 e 314. Il riferimento va ai *Grundzüge des Arbeitsrechts* (1921) di Hugo Sinzheimer.
- ⁶⁵ Ivi, pp. 315, 324, 325. «Il bene giuridico che il diritto del lavoro protegge è l'uomo che lavora, la sua vita, la sua integrità, la sua personalità morale», riprendendo il *Lehrbuch des Arbeitsrechts* (1931) di Hueck-Nipperday.
- ⁶⁶ Ivi, p. 328.
- ⁶⁷ Ivi, p. 337.
- ⁶⁸ L. Barassi, *Diritto del lavoro e diritto sindacale corporativo*, in «Archivio di studi corporativi», n. I, 1930. Cfr. G. Cazzetta, *Scienza giuridica e trasformazioni sociali. Diritto e lavoro in Italia tra Otto e Novecento*, Milano, Giuffrè, 2007, pp. 168 ss; 230 ss.
- ⁶⁹ *I 10 anni della Carta del Lavoro*, a cura della Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria, Rocca S. Casciano, tip. Cappelli, 1937: si v., in particolare, gli articoli nella parte prima, "Nazione Stato e Lavoro", di Maurizio Maraviglia, Francesco Ercole e Carlo Costamagna, pp. 29-53.
- ⁷⁰ G. Arias, *Il lavoro nell'ordine fascista*, in ivi, pp. 54.
- ⁷¹ Parlato, *La sinistra fascista*, cit., p. 180.
- ⁷² W. Cesarini Sforza, *Il lavoro produttivo come servizio sociale*, in *I 10 anni della Carta del Lavoro*, cit., pp. 62-63. Cfr. anche Id., *Intorno alla II dichiarazione della Carta del Lavoro* (1937), in Id., *Il corporativismo come esperienza giuridica*, cit., pp. 225 ss.
- ⁷³ Cesarini Sforza, *Intorno alla II dichiarazione della Carta del Lavoro*, cit., p. 228.
- ⁷⁴ *I 10 anni della Carta del Lavoro*, cit., pp. 66-77.
- ⁷⁵ Nella redazione di De Ambris, Art. 2: «La Repubblica del Carnaro è una democrazia diretta, che ha per base il lavoro produttivo e come criterio organico le più larghe autonomie funzionali e locali. Essa conferma perciò la sovranità collettiva, di tutti i cittadini senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di classe e di religione; ma riconosce maggiori diritti ai produttori [...]».
- ⁷⁶ G. Bottai, *L'ordinamento corporativo*, Milano, Mondadori, 1936, pp. 14-17.
- ⁷⁷ Ivi, p. 28.
- ⁷⁸ Ivi, p. 29.
- ⁷⁹ G. Bottai, *La carta internazionale del lavoro e la Carta italiana*. Prolusione al II corso milanese dell'Istituto interuniversitario italiano, Milano, Ed. per cura della Università commerciale Boccioni, 1930.
- ⁸⁰ La formula, non felicissima (basti far caso a quel 'semplicemente'), diverrà, opportunamente mutata nella Dichiarazione di Filadelfia del 1944, un principio fondamentale dell'Organizzazione Internazionale del lavoro: «il lavoro non è una merce». Cfr. M.V. Ballestrero, *Le "energie da lavoro" tra soggetto e oggetto*, in WP C.S.D.L.E. "Massimo D'Antona". IT - 99/2010, <<http://csdle.lex.unict.it/docs/workingpapers/Le-energie-da-lavoro-tra-soggetto-e-oggetto/432.aspx>> (marzo 2022); M. Grandi, «*Il lavoro non è una merce*»: una formula da rimeditare, in «Lavoro e diritto», n. 4, 1997, pp. 557 ss.
- ⁸¹ Bottai, *La carta internazionale del lavoro e la Carta italiana*, cit., pp. 23; 25; 70.
- ⁸² Ivi, pp. 63-65. Sulla «modernità disuguale» nell'idea di lavoro negli anni del fascismo cfr. A. Pescarolo, *Il lavoro delle donne nell'Italia contemporanea*, Roma, Viella, 2019, pp. 217 ss.
- ⁸³ G. Bottai, *Individuo, Sindacato, corporazione e Stato nell'ordinamento corporativo*, in «Il diritto del lavoro», 1933, pp. 4 ss. L'idea di lavoro del fascismo è riassunta con diretto riferimento ai principi del convegno sindacale del 1922 (affermazione del dovere sociale, non giuridico, di lavorare; il riferimento a un «lavoro che non conferisce diritti») da A. Tilgher, *Homo faber. Storia del concetto di lavoro nella civiltà occidentale*, Roma, Libreria di Scienze e Lettere, 1929, pp. 109-111.
- ⁸⁴ Cesarini Sforza, *Intorno alla II dichiarazione della Carta del Lavoro*, cit., p. 225.
- ⁸⁵ Ivi, pp. 227, 225.
- ⁸⁶ N. Rondinone, *Storia inedita della codificazione civile*, Milano, Giuffrè, 2003, pp. 416 ss.
- ⁸⁷ *Relazione del Ministro Guardasigilli (Grandi) al disegno di legge "Valore giuridico della Carta del lavoro"* - Legge 30 gennaio 1941, n. 14 - in «Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia», 5 febbraio 1941, pp. 571-574.

- ⁸⁸ Sullo stretto intreccio tra dibattito sui principi generali del diritto e 'costituzionalizzazione' della Carta del lavoro, cfr. C. Storti, *Una Costituzione per il regime? Lo scoppio della guerra e del conflitto tra partito e scienza giuridica*, in «Giornale di storia costituzionale», n. 39, 2020, pp. 143-172; Rondinone, *Storia inedita della codificazione civile*, cit., pp. 659-652.
- ⁸⁹ *Relazione alla Maestà del Re Imperatore del Ministro Guardasigilli (Grandi)* presentata nell'udienza del 16 marzo 1942-XX per l'approvazione del testo del codice civile, in Ministero di Grazie e Giustizia, *Codice civile – Testo e Relazione Ministeriale*, Roma, Istituto Poligrafico dello Stato, 1943.
- ⁹⁰ La considerazione del codice come «disciplina integrale» della «vita stessa», dei diritti come funzione e di una concezione del diritto soggettivo opposta rispetto a quella dei codici dell'Ottocento caratterizzata appieno anche le note pagine di F. Vassalli, *Motivi e caratteri della codificazione civile* (1947), in Id., *Studi giuridici*, 3° vol., t. 2, Milano, Giuffrè, 1960, pp. 605-634. Cfr. P. Cappellini, *Il fascismo invisibile. Una ipotesi di esperimento storiografico sui rapporti tra codificazione civile e regime*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», n. 28, 1999, in particolare pp. 200-207. Si cfr. anche Melis, *La macchina imperfetta. Immagine e realtà dello Stato fascista*, cit., pp. 291 ss.
- ⁹¹ *Relazione alla Maestà del Re Imperatore del Ministro Guardasigilli (Grandi)*, cit., n. 11; n. 15.
- ⁹² Ivi, n. 804 e 806.
- ⁹³ Ivi, n. 402-403.
- ⁹⁴ C. Arena, *Il nuovo diritto del lavoro*, in «Il diritto del lavoro», 1942, pp. 21-23.
- ⁹⁵ W. Cesarini Sforza, *Il libro del lavoro e il nuovo codice civile* (1941), in Id., *Il corporativismo come esperienza giuridica*, cit., pp. 269 ss.
- ⁹⁶ W. Cesarini Sforza, *Diritto corporativo vecchio e nuovo* (1942), in ivi, p. 287.
- ⁹⁷ L. Mossa, *Il diritto del lavoro nel Codice civile*, in «Archivio di studi corporativi», 1942, pp. 99 ss.
- ⁹⁸ G. Bottai, *L'idea corporativa nella riforma dei codici*, in «Il diritto del lavoro», 1943, pp. 69 e 73.
- ⁹⁹ Così Riccardo del Giudice, alle prese con la definizione dell'oggetto lavoro nel momento in cui, nel 1939, si dà avvio alla 'Storia del lavoro in Italia. Cfr. Cerasi, *Corporazione e lavoro*, cit., pp. 942-944.
- ¹⁰⁰ D. Barbero, *Aspetti sociali del "lavoro" nel nuovo codice civile*, in «Rivista internazionale di Scienze sociali», 1941, pp. 644 ss.
- ¹⁰¹ Ivi, p. 646.
- ¹⁰² L. Riva Sanseverino, *Il concetto di "lavoro" nel nuovo Codice*, in «Archivio di studi corporativi», 1942, pp. 159-169.
- ¹⁰³ Ivi, pp. 160-161.
- ¹⁰⁴ Ivi, p. 162.
- ¹⁰⁵ Ivi, pp. 168-169.
- ¹⁰⁶ Ivi, p. 166.
- ¹⁰⁷ Decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 287.
- ¹⁰⁸ Si metta a confronto, ad esempio, L. Barassi, *Diritto corporativo e diritto del lavoro*, I. Diritto corporativo; II. Diritto del lavoro, Milano, Giuffrè, 1942 e Id., *Il diritto del lavoro. I. Le fonti, il rapporto di lavoro, le qualifiche*, Milano, Giuffrè, 1949.
- ¹⁰⁹ F. Santoro Passarelli, *Nozioni di diritto del lavoro*, Napoli, Jovene, 1945, pp. 1-2. Cfr. Cazzetta, *L'autonomia del diritto del lavoro nel dibattito giuridico tra fascismo e Repubblica*, cit.
- ¹¹⁰ Cfr. *Prima di tutto il lavoro. La costruzione di un diritto all'Assemblea Costituente*, a cura di L. Gaeta, Roma, Ediesse, 2014; P. Costa, *Cittadinanza sociale e diritto del lavoro nell'Italia repubblicana*, in *Diritti e lavoro nell'Italia repubblicana*, a cura di G.G. Balandi, G. Cazzetta, Milano, Giuffrè, 2009, pp. 21 ss.
- ¹¹¹ Cfr. C. Mortati, Art. 1, in *Commentario alla Costituzione* (a cura di Giuseppe Branca), *Principi fondamentali. Art. 1-12*, Bologna-Roma, Zanichelli – Soc. ed. del Foro Italiano, 1975, pp. 1 ss.; L. Mengoni, *Fondata sul lavoro: la*

Repubblica tra diritti inviolabili e doveri inderogabili di solidarietà, in «Jus – Rivista di Scienze giuridiche» n. XLV/1, 1998, pp. 45 ss.; M. Luciani, *Radici e conseguenze della scelta costituzionale di fondare la Repubblica democratica sul lavoro*, in «Argomenti di diritto del lavoro», 2010, pp. 628 ss.; T. Groppi, «Fondata sul lavoro». *Origini, significato, attualità della scelta dei costituenti*, in «Rivista trimestrale di diritto pubblico», n. 3, 2012, pp. 665 ss.